



**News n. 119 del 18 dicembre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale conferma le disposizioni che impediscono il transito ad altri impieghi civili dell'appartenente alla Polizia di Stato colpito da sopraggiunta inidoneità attitudinale.

Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 2024, n. 190, Pres. Barbera, Red. D'Alberti

Polizia di Stato – Transito nei ruoli civili – Sopraggiunta inidoneità attitudinale – Omessa previsione – Questione infondata di costituzionalità.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. (1)

(1) I. – Con la decisione in rassegna la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla rimessione del Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza 10 maggio 2024, n. 4207 (oggetto della News UM n. 54 del 28 maggio 2024 alla quale si rinvia per ogni approfondimento), ha respinto la questione proposta, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 Cost., avverso l'esclusione o comunque la mancata previsione, da parte dell'art. 1 del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 339, della possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali. La Corte, dopo aver rilevato preliminarmente l'inesistenza, sia per il lavoro pubblico, sia per quello privato, di un obbligo generalizzato di assegnare a un altro ambito mansionistico il lavoratore che si dimostra non capace a rendere la prestazione lavorativa richiesta (tranne che nell'ipotesi di inidoneità parziale all'impiego causata da un sopravvenuto *deficit* di salute), ritiene appartenere legittimamente alla discrezionalità del legislatore non consentire il transito in altri ruoli dell'amministrazione dell'agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei

requisiti attitudinali, non è più in possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l'espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto.

La sentenza si distingue per aver disatteso, in modo piuttosto netto, una certa prassi, sempre più diffusa nelle questioni proposte innanzi agli organi di giustizia, che ipotizza discriminazioni vietate dal diritto europeo e altrettante presunte lesioni dei diritti dei lavoratori, che trarrebbero spunto dal confronto (sovente non centrato) con le norme sovranazionali.

II. – La Corte, dopo aver descritto le vicende processuali e le argomentazioni del giudice rimettente, ha osservato quanto segue:

a) in via preliminare, ha rilevato l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 1 e 36 Cost., in quanto non sono provviste di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza;

a1) ha considerato inammissibile anche la questione relativa all'art. 76 Cost., poiché il giudice rimettente non ha chiarito le ragioni dell'asserito contrasto della norma con la legge delega (in termini, tra le altre, Corte cost., 10 maggio 2022, n. 118, in *Foro It. Rep.*, 2022, *Mafia e criminalità organizzata*, n.° 8 e Corte cost., 11 novembre 2021, n. 213, in *Foro It. Rep.*, 2021, *Esecuzione per consegna o rilascio*, n.° 5);

a2) ha dichiarato altresì inammissibile la questione sottoposta in riferimento all'art. 27 Cost. In particolare, richiama le deduzioni del giudice *a quo*, secondo cui l'agente di polizia interessato dalla vicenda non aveva superato la verifica attitudinale dopo essere stato sottoposto a un lungo periodo di sospensione dal servizio, a causa del perdurare di un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione con formula piena, per cui la disposizione censurata si risolverebbe "nella pratica, [...] in una "pena" in assenza di qualsivoglia violazione di legge". La Corte, tuttavia, osserva che la disciplina in esame, riguardando la materia della cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici è totalmente estranea all'ambito di applicazione del principio di personalità della responsabilità penale (cfr. Corte cost., 30 ottobre 1996, n. 363, in *Foro it.* 1997, I, 706);

b) la Corte traccia poi una breve ricostruzione della cornice normativa di riferimento, osservando che, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, le cause di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia sono quelle previste dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Secondo l'art. 129 di tale ultimo d.P.R., è dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato in altri compiti, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento;

- c) dunque, l'art. 129 del d.P.R. n. 3 del 1957 impone la cessazione dal servizio in tre distinte ipotesi: l'inabilità per motivi di salute, l'incapacità e l'insufficiente rendimento.

Tale disposizione, tuttavia, consente al solo dipendente divenuto inabile per motivi di salute di evitare la dispensa attraverso l'assegnazione ad altri compiti. Tale assegnazione è disciplinata, per le forze di polizia, dal censurato art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, che prevede il passaggio – su richiesta – del personale non idoneo per motivi di salute all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

- d) in ordine alle questioni sollevate in riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost., si richiamano le osservazioni del rimettente secondo cui l'art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, ove interpretato nel senso che l'agente della Polizia di Stato privo dei requisiti attitudinali subisce la cessazione del rapporto di impiego pubblico, non sarebbe coerente con il principio di ragionevolezza;

d1) in proposito, la Corte rileva che non sussiste – tanto per i datori di lavoro del settore pubblico che per quelli del settore privato – un obbligo generalizzato di assegnare a un altro ambito mansionistico il lavoratore che si dimostra non capace a rendere la prestazione lavorativa richiesta, tranne che nell'ipotesi di inidoneità parziale all'impiego causata da un sopravvenuto *deficit* di salute;

d2) solo nel caso di una menomazione fisica o psichica i principi costituzionali di solidarietà sociale e quelli eurounitari di non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, impongono siffatto obbligo;

d3) in tale ipotesi, si è individuato un peculiare punto di equilibrio tra le esigenze del datore di lavoro a un ottimale uso delle proprie risorse e quelle del lavoratore, che tiene conto dell'obiettiva difficoltà che può incontrare colui che subisce una infermità a trovare una nuova collocazione nel mondo del lavoro. La stessa direttiva 2000/78/CE, inoltre, al suo considerando 17, "non prescrive [...] il mantenimento dell'occupazione [...] di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili";

- e) pertanto, il giudice delle leggi conclude che non risulta irragionevole, e costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non consentire il transito in altri ruoli dell'amministrazione dell'agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei requisiti attitudinali, non è più in

possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l'espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto;

f) la disposizione censurata, inoltre, nella misura in cui non prevede il transito in altri ruoli nel caso di perdita del requisito attitudinale, risulta coerente con quanto previsto per altre categorie lavorative del settore pubblico cui è richiesto il possesso di specifiche attitudini, quali gli insegnanti, che sono soggetti alla dispensa dal servizio per "incapacità didattica" (si veda l'art. 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado");

g) la scelta del legislatore non determina neppure, come ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, una violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Infatti, le disposizioni richiamate dal giudice *a quo*, che consentono il transito in altri ruoli di tale personale (per l'Arma dei carabinieri, l'art. 930, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e per la Guardia di finanza l'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266), fanno riferimento all'ipotesi di inidoneità al servizio "per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio" e, quindi, non trovano applicazione nel caso di perdita del requisito delle attitudini;

h) non sono, poi, ritenute fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. e riguardanti il diritto al lavoro e la sua tutela. Il riconoscimento di tale diritto non comporta il generalizzato obbligo di garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che non posseda i requisiti necessari per adempiere in maniera adeguata alle prestazioni richieste. In tal senso si richiama quanto più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui: "la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti [...] i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima" (cfr. Corte cost., 26 ottobre 2000, n. 441, in *Foro it.* 2001, I, 794);

i) per le medesime ragioni, non è stata ritenuta sussistente neppure la violazione dell'art. 51 Cost., riguardante l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, non essendo ravvisabile, nell'ipotesi di perdita delle attitudini, un diritto alla conservazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

l) quanto al contrasto con l'art. 97 Cost., secondo il rimettente l'amministrazione, disponendo la cessazione dal servizio, si priverebbe "dell'attività lavorativa di un dipendente già formato, senza che vi sia una plausibile ragione ovvero un impedimento psico-fisico ad utilizzarlo in mansioni diverse". Tuttavia, l'accesso all'impiego del personale di polizia avviene tramite un concorso pubblico in cui è specificamente richiesto il possesso di particolari requisiti attitudinali, che devono permanere durante tutto il rapporto di lavoro. La questione, pertanto, non è fondata, in quanto il rispetto del principio di buon andamento non comporta l'obbligo per l'amministrazione di verificare se un agente della Polizia di Stato, dimostratosi non più capace di rendere la prestazione per la quale era stato assunto, possa essere comunque utilizzato per espletare funzioni diverse da quelle di polizia.

III. – Per completezza, sul transito nell'impiego civile del personale della Polizia di Stato, si rinvia alla News UM n. 52 del 13 aprile 2023 a Cons. Stato, Ad. plen., 29 marzo 2023, n. 12.